

BGer 4A_494/2014 vom 5. November 2015

Bundesgericht, 2015-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_494_2014

FR: TF 4A_494/2014 du 5 novembre 2015

IT: TF 4A_494/2014 del 5 novembre 2015

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF combinati) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

La ricorrente lamenta degli errori nella procedura di prima istanza e una violazione dell' art. 8 CC che giustificerebbero l'annullamento della sentenza di appello con il rinvio della causa per nuova decisione, dopo l'assunzione agli atti del contratto scritto di cessione. Afferma che la convenuta aveva chiesto l'edizione di tale contratto, ragione per cui il Pretore non avrebbe potuto statuire sull'eccezione prima di emanare un'ordinanza sulle prove e convocare le parti all'udienza di dibattimento ex art. 228 CPC .

La censura si appalesa astrusa e pretestuosa. La ricorrente fa completa astrazione del fatto che essa avrebbe potuto produrre l'atto di cessione - di cui assevera l'esistenza - con la replica, atteso che le parti convenute e la denunciata in lite avevano sollevato con la risposta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva segnatamente per l'assenza di tale documento. Essa non afferma poi nemmeno di averlo voluto esibire all'udienza d'istruttoria del 5 novembre 2012. Pretendere adesso, dopo aver deliberatamente rinunciato a presentare tale contratto, che questo venga assunto in accoglimento di una domanda di edizione della controparte, costituisce un comportamento abusivo e contraddittorio (venire contra factum proprium) che non merita maggiore disamina.

E. 3

La ricorrente sostiene poi che la sostituzione di una parte giusta l' art. 83 CPC in seguito all'alienazione dell'oggetto litigioso non necessita la produzione del relativo contratto.

Questa argomentazione si rivela inconferente, poiché con la sentenza impugnata la Corte cantonale non ha statuito sulla domanda (processuale) di sostituzione, ma ha statuito sul merito dell'azione, respingendo la petizione in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

E. 4.1

Con riferimento alla propria legittimazione attiva la ricorrente contesta che la validità di una cessione possa unicamente essere riconosciuta nel caso in cui è stato prodotto il contratto originale con cui questa è stata effettuata, ma asserisce che anche una notifica, che la conferma, sarebbe sufficiente.

E. 4.2

Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1). La ricorrente giustifica la sua titolarità della pretesa oggetto della causa dal fatto che la stessa le sarebbe stata ceduta dalla creditrice originaria.

Giusta l' art. 165 cpv. 2 CO la cessione di un credito richiede la forma scritta. Questa deve includere tutti i punti essenziali ed esprimere la volontà del cedente di cedere il credito, con la firma e la consegna dell'atto di cessione al cessionario (DTF 105 II 83 consid. 2, con rinvii). Ora, a giusta ragione, la Corte cantonale ha ritenuto che lo scritto del 2 febbraio 2012 costituiva, come risulta dal suo chiaro tenore, solo la notifica dell'asserita cessione ai sensi dell' art. 167 CO , ma non l'atto di cessione medesimo. Il debitore a cui viene chiesto di pagare al cessionario non deve tuttavia accontentarsi della notifica, ma può esigere la prova dell'avvenuta cessione e il cessionario, per dimostrare il suo diritto, deve in particolare presentargli un atto di cessione che rispetta i predetti requisiti di forma (VONTHUR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3aed. 1974, pag. 360 seg.; THOMAS PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2aed. 2012, n. 9 ad art. 167 CO ; GIRSBERGER/HERMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6aed. 2015, n. 14 ad art. 167 CO). Come già osservato la ricorrente ha però intenzionalmente omesso di produrre quest'ultimo (sopra consid. 2), pur affermando in questa sede che esso "evidentemente esiste ed esisteva ". In queste circostanze non può essere rimproverato alla Corte cantonale di non aver riconosciuto alla ricorrente, sulla base di un documento che si limita a notificare e confermare - l'asserita - cessione, la titolarità della pretesa che quest'ultima afferma di vantare nei confronti dei convenuti.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato nella misura in cui è ammissibile. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). La parte che ha partecipato alla procedura in qualità di denunciata in lite non ha tuttavia in linea di principio diritto a ripetibili (sentenza 4A_111/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 5; DTF 130 III 571 consid. 6). Poiché non sussistono in concreto particolari ragioni di equità per derogare a tale regola, non vengono quindi assegnate ripetibili per la procedura federale all'opponente A. _____ SpA. Nemmeno si giustifica assegnare ripetibili all'opponente E. _____, atteso che questi non ha formulato una risposta al ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.